

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

### **Sentenza n. 8/22**

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di giugno, in collegamento da remoto tramite *Google meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nei reclami in appello contro le decisioni n. 10 e 20 rese dai Commissari Sportivi del Round 2 in Paul Ricard of the Ferrari Challenge, in data 15 maggio 2022, pronuncia la seguente

### **SENTENZA**

#### **FATTO**

1.1. Il sig. Roman Ziemian, iscritto alla manifestazione automobilistica *Ferrari Challenge Europe* 2022 - Coppa Shell, in data 15 maggio 2022 con la sua vettura Ferrari 488 Challenge Evo ha partecipato con il nr. 100, quale concorrente pilota - Team FML D2P - alla 2<sup>a</sup> sessione di qualifiche.

Il Collegio dei Commissari Sportivi, con decisione nr. 10 del 15 maggio 2022 – ore 12,10 - ha inflitto al concorrente pilota Roman Ziemian la sanzione della cancellazione di tutti i tempi della seconda sessione di qualifiche (articolo 12.4.1 e - Fia cod) per violazione dell'articolo 2.3 del F.C.S.R., con la seguente motivazione “vettura non conforme, in quanto il collegamento elettrico tra la centralina motore e il sensore di pressione di sovralimentazione della vettura numero 100 non è conforme”.

Detta decisione è stata sospesa a seguito di preavviso d'appello consentendo al conduttore di partecipare alla seconda gara della manifestazione, al termine della quale con decisione nr. 20 del 15 maggio 2022 - ore 16,45 – i Commissari sportivi hanno inflitto al medesimo concorrente la sanzione della squalifica prevista dall'articolo 12.4.1 m - FIA COD – sempre per violazione dell'articolo 2.3 del F.C.S.R., per vettura non conforme per le specifiche tecniche espone nella decisione numero 10.

Entrambe le decisioni sono state adottate dopo aver ascoltato il pilota e i rappresentanti del Team, sulla base della relazione nella quale il Delegato tecnico ha riferito che al termine della sessione di qualifiche le componenti della vettura nr. 100 sono state sottoposte a verifiche tecniche e che a



seguito di esse è stata riscontrata la violazione dell'art. 5 del Regolamento Tecnico, atteso che “il collegamento elettrico tra la centralina motore e il sensore di pressione di sovralimentazione (dell'auto) è risultato non conforme”.

In calce ad entrambe le decisioni dei Commissari Sportivi è detto che ai sensi dell'articolo 27.2 del Regolamento Sportivo Ferrari Challenge, la sanzione irrogata non è suscettibile d'appello.

1.2. Avverso le suddette decisioni il sig. Roman Ziemian ha presentato appello in termini, seguito da memoria in data 8 giugno 2022, con cui:

- contesta le decisioni dei Commissari Sportivi e la relazione del Commissario Tecnico sostenendo che il *data-logger* e le precedenti acquisizioni di dati dell'anno precedente riportavano il medesimo range di prestazioni fin dal primo giorno in cui la vettura ha gareggiato nel campionato e che la stessa è stata dichiarata pienamente conforme a gareggiare in seguito ai controlli sulla pressione di sovralimentazione eseguiti dallo Staff Tecnico e richiesti dalla FML-D2P. E da quel momento D2P si è fidata della valutazione dei Commissari Tecnici e dei Responsabili Ferrari e sarebbe stata usata la massima diligenza comportamentale, per cui ricorrerebbe “*alcun elemento soggettivo di punibilità*”;

- contesta la presunta irregolarità della vettura in quanto nessuna prova tangibile sarebbe stata esibita al Rappresentante della D2P in sede di notifica della decisione n. 10 nell'Ufficio dei Commissari Sportivi e nell'occasione il sig. Massimo Bendazzoli (Coordinatore tecnico del campionato) avrebbe solo riferito al Rappresentante della D2P di aver visto, nel garage delle verifiche tecniche, una differenza di valore inconsueta su un multimetro collegato ai pin della centralina motore e poi ai sensori di sovralimentazione;

- assume che dopo la seconda sessione di qualifiche nulla è stato dimostrato in modo chiaro al Rappresentante del *Team* che mettesse in relazione una non conformità del collegamento elettrico tra il sensore della pressione di sovralimentazione e la centralina motore rispetto a quanto definito nel manuale della vettura, nello schema elettrico, nel catalogo dei ricambi o nel documento della scheda di omologazione;

- assume ancora che diversamente da quanto previsto dall'art. 215 del R.S.N. i provvedimenti sanzionatori non sarebbero adeguatamente motivati “*asserendo(si) la mera irregolarità tecnica senza indicazione alcuna delle ragioni della stessa*”. Inoltre, non si sarebbe



tenuto conto del nuovo disposto degli artt. 128 e 229 del R.S.N. in ordine alla gravità delle infrazioni commesse ai fini dell'entità delle sanzioni da applicare.

Tanto premesso, il ricorrente chiede l'annullamento delle sanzioni irrogate o in subordine che si ravvisi configurabile la categoria di non conformità di cui alla lettera a) o eventualmente b) dell'art. 128 del R.S.N..

2.1. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 10 giugno 2022.

L'avv. Marco Baroncini illustra e conferma quanto rappresentato in ricorso e insiste nella richiesta di annullamento o, in subordine, di revisione del provvedimento di squalifica adottato dal Collegio dei Commissari sportivi, nei confronti del suo assistito.

L'avvocato Vincenzo Capo, per la Procura Federale, sostiene che nella fattispecie non è ammissibile la produzione di reclami, essendo ciò dettato dagli artt. 26 e 27 del R.F.S.C. (richiamati dall'artt.215 bis e 128 RSN per l'esclusione dalla gara), disposizioni che ciascun concorrente accetta al momento di iscriversi alla serie.

Nel merito e in subordine, la Procura Federale chiede il rigetto del ricorso per i motivi evidenziati nella memoria prodotta, con allegata una nota esplicativa del Commissario tecnico Vincenzo Cesolini puramente esplicativa della procedura delle verifiche da lui effettuate sulla vettura nr. 100, in collaborazione con il sig. Massimo Bendazzoli del reparto tecnico del costruttore /Ferrari, di concerto con il Collegio dei Commissari sportivi.

### **DIRITTO**

3.1 Il Collegio prende atto che oggetto del contendere sono:

- la decisione nr. 10 del 15 maggio 2022 – ore 12,10 – con cui i Commissari sportivi hanno inflitto al concorrente pilota Roman Ziemian la sanzione della cancellazione di tutti i tempi della seconda sessione di qualifiche (articolo 12.4.1 e - Fia cod) per violazione dell'articolo 2.3 del F.C.S.R., con la seguente motivazione “*vettura non conforme, in quanto il collegamento elettrico tra la centralina motore e il sensore di pressione di sovralimentazione della vettura numero 100 non è conforme*”. Detta decisione è stata sospesa a seguito di preavviso d'appello consentendo al conduttore di partecipare alla seconda gara della manifestazione;
- la decisione numero 20 del 15 maggio 2022 - ore 16,45 – con cui i Commissari sportivi al termine della seconda gara hanno inflitto al medesimo concorrente la sanzione della squalifica prevista all'articolo 12.4.1 m - FIA COD – ancora per violazione dell'articolo 2.3 del



F.C.S.R., per vettura non conforme per le specifiche tecniche esposte nella decisione numero 10.

Dette decisioni fondano sulla relazione resa lo stesso 15 maggio 2022 dal Delegato tecnico in cui si afferma che sono state sottoposte a verifiche tecniche le componenti della vettura nr. 100 ed è stata riscontrata la violazione dell'art. 5 del Regolamento Tecnico, in quanto *“il collegamento elettrico tra la centralina motore e il sensore di pressione di sovralimentazione (dell'auto) è risultato non conforme”*.

4.1. Prima di procedere a scrutinare nel merito il ricorso, il Collegio rileva che va respinta, perché infondata, la pregiudiziale avanzata dalla Procura Federale circa la non ammissibilità di reclami avverso le sanzioni irrogate nella fattispecie dai Commissari Sportivi, così come previsto dagli artt. 26 e 27 del R.F.S.C. (richiamati dagli artt. 215 bis e 128 RSN per l'esclusione dalla gara).

L'art. 27.2 del Regolamento sportivo Ferrari Challenge infatti recita *“Il tribunale sportivo competente per un appello formulato nel contesto di una competizione che fa parte di una serie internazionale è quello della ASN che ha chiesto l'iscrizione della serie; è salvo il diritto di impugnare la decisione in 2° istanza innanzi alla Corte d'Appello Internazionale conformemente al Regolamento Disciplinare e Giurisdizionale FIA. Non può essere presentato appello contro le decisioni riguardanti: a) Ogni penalità inflitta sotto la sezione “Penalità e Sanzioni”, incluse quelle imposte durante gli ultimi 5 minuti di gara o dopo la fine di una gara. b) Ogni penalità inflitta sulla base del presente regolamento. c) Ogni penalità inflitta dal risultato delle verifiche tecniche dell'articolo 11.6.*

4.2. Orbene, al termine della seconda sessione di qualifiche *“Coppa Shell”* del 15 maggio 2022, di concerto con il Collegio dei Commissari Sportivi, sono state effettuate alcune verifiche tecniche d'ufficio sulla vettura n. 100 previste dall'articolo 11.6 del Regolamento sportivo Ferrari Challenge sulle cui risultanze è sancita l'inappellabilità, ma detta inappellabilità non è prevista per le verifiche al Circuito elettrico motore. L'articolo 11.6 dell'RSFC dispone infatti che *“Le verifiche tecniche verranno effettuate esclusivamente con strumenti messi a disposizione da Ferrari, dichiarati e sempre disponibili nel luogo delle verifiche. Le verifiche tecniche sotto elencate (e solo esse) hanno per loro natura caratteristica di non ripetibilità. I concorrenti pertanto accettano, senza possibilità di appello, gli strumenti, le misure e i risultati di tali verifiche: - peso (RT art.3) - camber (RT art.8) - altezza da terra (RT art.3) - altezza e sporgenza dell'ala (RT art.11).*

5.1. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e va respinto.



5.2. Non è da condividere, invero, quanto affermato dal ricorrente che in sede di verifiche non sarebbero stati evidenziati elementi precisi in ordine alla non conformità del collegamento elettrico tra il sensore della pressione di sovralimentazione e la centralina motore dell'auto nr. 100, rispetto a quanto definito nel manuale della vettura e nello schema elettrico.

Diversamente, in occasione delle due decisioni i Commissari Sportivi, ascoltati il pilota e i rappresentanti del team FML D2P e fatta propria – allegandola - la relazione del Delegato tecnico, nella motivazione della decisione nr. 10 hanno evidenziato che *“il collegamento elettrico tra la centralina motore e il sensore di pressione di sovralimentazione della vettura nr. 100 non è conforme”*. Rilevata così la violazione dell'art. 2.3 del F.C.S.R. hanno comminato la *“cancellazione di tutti i tempi della 2<sup>a</sup> sessione di qualifiche (art. 12.4.1 e – FIA COD)”*.

Con la decisione nr.20, sempre prendendo spunto dalla relazione del Delegato tecnico, i Commissari sportivi hanno ancora affermato che la vettura *“non (è) conforme per le stesse specifiche tecniche esposte nella decisione nr. 10”* così riportando: *“vettura nr. 100 in violazione dell'art. 5 del Regolamento tecnico – collegamento elettrico tra la centralina motore e il sensore di pressione di sovralimentazione non conforme”*. Rilevata quindi la violazione dell'art. 2.3 del F.C.S.R. i Commissari hanno comminato al concorrente/pilota nr. 100 la squalifica dalla competizione (art. 12.4.1 m – FIA COD).

5.3. Nel documento prodotto dalla Procura Federale, il Commissario Tecnico ulteriormente conferma, senza intervenire sulle risultanze, che obiettivo della verifica è stato il controllo del collegamento elettrico tra il sensore di pressione turbo delle bancate destra e sinistra e la centralina gestione elettronica del motore e che è stato verificato il circuito relativo al cablaggio elettrico di vettura coinvolto nella gestione del segnale di pressione di *boost* delle due bancate. Dopo aver illustrato il metodo di lavoro seguito il Commissario tecnico evidenzia che sulla vettura nr. 100 sono stati rilevati valori molto diversi da quelli attesi di 1 K.. (3,5 M .. su entrambe le bancate); che questa differenza è necessaria e sufficiente per confermare una non conformità elettrica relativa al cablaggio di connessione tra centralina motore e sensori di pressione di *boost*; che il cablaggio elettrico non risulta nella condizione originale come espressa dalla documentazione elettrica tecnica ufficiale (e come riscontrato anche su vetture originali di produzione).

5.4. Le decisioni contestate risultano quindi adeguatamente motivate e adottate nel pieno rispetto delle prescrizioni dell'art. 215 del R.S.N., interloquendo con il pilota e con i rappresentanti



del team e l'obbligo di motivazione deve considerarsi assolto quando sia disvelata la ragione su cui le decisioni stesse fondano, ragione che nel caso di specie è da rinvenire nell'esito delle verifiche tecniche effettuate secondo un iter procedimentale consolidato e ordinariamente seguito nelle competizioni sportive per accertare la rispondenza del veicolo alle previsioni regolamentari.

- 5.5. Nè ha rilevanza, ai fini del decidere, quanto sostenuto dal ricorrente che il *data-logger* e i dati riportavano il medesimo *range* di prestazioni fin dal primo giorno in cui la vettura ha gareggiato nel campionato e che la stessa sarebbe stata dichiarata pienamente conforme a gareggiare in seguito ai controlli sulla pressione di sovralimentazione eseguiti dallo Staff Tecnico e richiesti dalla FML-D2P.

In questa sede non è in discussione, infatti, lo stato della vettura in epoca antecedente alla gara, ma oggetto di trattazione sono esclusivamente le risultanze delle verifiche effettuate e relazionate al termine della seconda sessione di qualifiche della manifestazione sportiva del 15 maggio 2022 dal Commissario Tecnico Vincenzo Cesolini, in collaborazione con il sig. Massimo Bendazzoli del reparto tecnico del costruttore (Ferrari) e di concerto con il Collegio dei Commissari sportivi.

- 6.1. Il ricorrente assume ancora che nella fattispecie mancherebbe l'elemento soggettivo della responsabilità in quanto al concorrente Roman Ziemian non può essere mosso alcun rimprovero personale.

- 6.2. Orbene a prescindere dalla apoditticità di tale affermazione si osserva che l'articolo 3, comma 13 dell'appendice 5 al R.S.N. stabilisce che *“i concorrenti ed i conduttori sono responsabili della rispondenza delle loro vetture alle norme regolamentari e sono quindi passibili di sanzioni anche nel caso di irregolarità riscontrata successivamente alle verifiche”*. Nella valutazione della fattispecie, peraltro, non può essere tenuto in considerazione l'elemento della colpa per contestare la sanzione ricevuta, in quanto la sanzione risponde alla precisa *ratio* di consentire uno svolgimento delle competizioni nel rispetto del principio di lealtà che rappresenta uno dei cardini dell'attività sportiva.

- 7.1. Analogamente è da ritenere legittima l'applicazione dell'articolo 128, lett. c) del R.S.N. e l'entità della sanzione applicata, tenuto conto della gravità della violazione intervenuta, né ai fini dell'applicazione della sanzione è necessaria la prova che la non conformità abbia procurato effettivamente un vantaggio al concorrente.

Per quanto rappresentato il ricorso risulta infondato e va respinto.



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

**P.Q.M.**

Rigetta i reclami.

Dispone l'incameramento dei depositi versati.

Il Relatore Carlo Schilardi

Il Presidente Claudio Zucchelli